Prof. Avv. Claudio Scognamiglio
Ordinario di Istituzioni di
Diritto Privato nell'Universita'
di Roma Tor Vergata
00186 ROMA - Corso Vittorio Emanuele II, 326
Tel. 06/6869538 - 06/6832076 Fax 06/6875441

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

per il sen. avv. **Renato Giuseppe SCHIFANI**, (C. F.: SCH RTG 50E11G273M), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dal prof. avv. Claudio Scognamiglio (C.F.: SCGCLD62B01F839Z) e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326, fax: 06-6875441; e-mail: claudioscognamiglio@scognamigliolex.it;

contro il dott. **Antonio PADELLARO,** domiciliato c/o la sede de "Il Fatto Quotidiano" in Roma, Via Orazio, 10, nonché residente in Roma, Viale dell'Esperanto, 27;

nonché contro **Editoriale Il Fatto S.p.A.,** (P. Iva 12962340159), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Roma, Via Orazio, 10;

* * *

Il sen. avv. Renato Giuseppe Schifani espone quanto segue a mezzo del suo procuratore costituito in giudizio:

1. Egli, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Palermo con la votazione di 110/110 e lode, ha svolto, sin dagli anni '70, la professione forense, specializzandosi nei settori del diritto urbanistico e dell'edilizia e conseguendo, già alla fine degli anni '80, una posizione di rilievo nel panorama professionale palermitano;
2. In conseguenza delle competenze professionali ed altamente specialistiche acquisite dall'avv. Schifani nelle predette materie,

Prof. Avv. Claudio Scognamiglio
Ordinario di Istituzioni di
Diritto Privato nell'Universita'
di Roma Tor Vergata
00186 ROMA - Corso Vittorio Emanuele II, 326
Tel. 06/6869538 - 06/6832076 Fax 06/6875441

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

per il sen. avv. **Renato Giuseppe SCHIFANI**, (C. F.: SCH RTG 50E11G273M), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dal prof. avv. Claudio Scognamiglio (C.F.: SCGCLD62B01F839Z) e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 326, fax: 06-6875441; e-mail: claudioscognamiglio@scognamigliolex.it;

contro il dott. **Antonio PADELLARO,** domiciliato c/o la sede de "Il Fatto Quotidiano" in Roma, Via Orazio, 10, nonché residente in Roma, Viale dell'Esperanto, 27;

nonché contro **Editoriale Il Fatto S.p.A.,** (P. Iva 12962340159), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Roma, Via Orazio, 10;

* * *

Il sen. avv. Renato Giuseppe Schifani espone quanto segue a mezzo del suo procuratore costituito in giudizio:

1. Egli, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Palermo con la votazione di 110/110 e lode, ha svolto, sin dagli anni '70, la professione forense, specializzandosi nei settori del diritto urbanistico e dell'edilizia e conseguendo, già alla fine degli anni '80, una posizione di rilievo nel panorama professionale palermitano;
2. In conseguenza delle competenze professionali ed altamente specialistiche acquisite dall'avv. Schifani nelle predette materie,

quest'ultimo si è collocato all'interno di una ristretta rosa di professionisti cui si rivolgeva l'imprenditoria edile palermitana per ricevere assistenza e consulenza legale sia nei rapporti fra privati sia con le Pubbliche Amministrazioni preposte al settore (Comune, Regione, Soprintendenza, ecc.);

3. Grazie alle sue capacità professionali ed alla notorietà acquisita nello specifico settore di competenza, egli si è procurato una vasta clientela, che ha annoverato, fra l'altro, clienti quali Enel e Ferrovie dello Stato, così come numerosissimi operatori nel settore edile (tra i quali la Immobiliare D'Annunzio S.r.l.); ed ha altresì esercitato, sulla base dei corrispondenti mandati affidatigli dalle Autorità competenti, incarichi di Curatela e Custodia Giudiziaria (sia di carattere civile che penale);

4. Nel biennio 1992/1994 è stato anche nominato, su designazione dell'Ordine Professionale, ed in relazione alle sue specifiche competenze professionali, componente della Commissione Urbanistica del Comune di Palermo (all'epoca presieduta dal Prefetto Piraneo, Commissario Straordinario, cfr. doc. 1), e gli sono stati altresì affidati numerosi incarichi come consulente in materia di diritto urbanistico presso le amministrazioni comunali del territorio; così, ad esempio, il Comune di Lircata Fridi, "*considerato che l'Amministrazione si accinge ad affrontare la soluzione di ordine giuridico-amministrativo inerenti il settore urbanistico-edilizio, significativamente caratterizzato da notevoli fenomeni di abusivismo, e dall'esigenza di adottare le più*

opportune e tempestive procedure per l'applicazione delle norme contenute nella L.R. 14/10/1993...recante provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti", ha nominato a tempo indeterminato *"e comunque sino alla durata in carica del Sindaco",* l'avv. Schifani *"quale esperto...in materie giuridico-amministrative"* (doc. 2); sempre in materia urbanistica, ha difeso, inoltre, innanzi al Tar Sicilia, amministrazioni comunali sciolte per infiltrazioni mafiose su specifico incarico conferitogli dalla Commissione speciale prefettizia di cui alla L. n. 221/91, e ciò a conferma, ove ve ne fosse bisogno, della fiducia che egli riscuoteva nel proprio ambito professionale, sia sotto il profilo della sua preparazione specifica, che sotto quello della sua moralità;

5. Nell'ambito della sua attività di consulenza e di patrocinio forense, l'avv. Schifani si è trovato a prestare la propria opera professionale, negli anni dal 1992 al 1993, anche a favore dell'impresa costruttrice, Lopedil, facente capo al sig. Lo Sicco, il quale - è bene precisarlo sin da ora - non era, all'epoca in cui è stato assistito dall'attore, implicato in alcuna vicenda giudiziaria dai risvolti penali, né, tanto meno era stato destinatario di imputazione (che si ebbe solo alla fine del 1997);

6. L'avv. Schifani ha altresì assistito con successo, davanti agli organi della magistratura amministrativa, anche altri imprenditori edili coinvolti in fattispecie urbanistiche analoghe

a quella della Lopedil. Uno tra i tanti quella dell'Immobiliare D'Annunzio S.r.l., mai coinvolta in indagini di mafia, la cui concessione edilizia era stata annullata con sentenza del Tar (in epoca successiva alla definizione di un prestigioso edificio per uffici) per essere poi riconosciuta del tutto legittima dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia, grazie alla puntuale e circostanziata difesa svolta in quel grado di giudizio dal difensore, avv. Schifani;

7. Alcuni mesi prima del perfezionamento dell'acquisto, l'attore è diventato socio della cooperativa edilizia Desio, appunto, per poter realizzare l'acquisto di un immobile sito in Palermo al civico 19 di Via D'Amelio; la cooperativa predetta, a quell'epoca, aveva già attivato numerosi programmi costruttivi in Palermo ed altrettanti ne ha continuati a realizzare fino ai nostri giorni;

8. Al programma della predetta cooperativa edilizia, costituito da 36 alloggi, si aderiva unicamente (essendo del resto, e notoriamente, questo il fine di tali forme societarie) in vista dell'acquisto dell'immobile, senza che nessuno dei soci della cooperativa avesse né modo né motivo di incontrarsi e di condividere alcunché; tanto più che si poteva divenire soci in tempi diversi e si perdeva tale qualità con l'assegnazione dell'immobile;

9. In particolare, l'attore ha cessato di essere socio della cooperativa Desio nel 1986, quando gli è stato assegnato l'immobile;

10. Nel 1994, l'avv. Schifani ha acquistato un rustico in costruzione nel residence "Baia dei sette emiri" a Cefalù, ma a seguito del fallimento della società che aveva promosso la costruzione del complesso immobiliare il suo acquisto è stato fatto oggetto di un'azione revocatoria da parte del curatore, peraltro con conseguenti gravi perdite di denaro da parte dell'attore;

11. Nel 1995, l'attore è entrato in Forza Italia come Responsabile Regionale dei Dipartimenti del Partito e, l'anno successivo, egli è stato eletto in Senato per la XIII legislatura, nel corso della quale è stato capogruppo di Forza Italia nella Commissione Affari Costituzionali nonché componente della Commissione Parlamentare per le Riforme Costituzionali nota come "Bicamerale";

12. Nella legislatura successiva, la XIV, egli è stato eletto Presidente dei Senatori di Forza Italia, ruolo nel quale è stato confermato nella XV legislatura;

13. Nella sua veste di senatore, egli è stato protagonista di importanti iniziative parlamentari, tra le quali quella che ha stabilizzato il c.d. 41 – bis, trasformando il carcere duro per i mafiosi da misura straordinaria a misura definitiva inserita a regime nell'ordinamento giuridico italiano;

14. Durante i dodici anni di mandato come senatore, egli ha presentato numerosi disegni di legge come primo firmatario nonché interpellanze ed interrogazioni;

15. Il 28 aprile 2008, l'avv. Schifani è stato eletto Presidente del Senato al primo scrutinio con 178 voti favorevoli;

16. Tra il 20 novembre 2009 ed il gennaio di quest'anno, il quotidiano "Il Fatto Quotidiano" ha pubblicato numerosi articoli (i cui contenuti saranno esaminati in dettaglio qui appresso) fra i quali, in particolare, gli articoli dal titolo "SCHIFANI E LA CASA DELLA MAFIA", a firma di Marco Lillo in data 20.11.2009; "SCHIFANI E LA MAFIA, IL PALAZZO TACE", a firma di Furio Colombo, in data 21.11.2009; "DIALOGO DI CONDOMINIO", a firma di Marco Travaglio del 21.11.2009; "PADRINI E CONDOMINI", a firma di Peter Gomez e Marco Lillo del 1.12.2009; e "MINORITY RIPORT", a firma di Marco Travaglio del 14.01.2010, nei quali gli autori hanno tratteggiato, con dichiarazioni altamente diffamatorie, la figura dell'attore come quella di un soggetto vicino agli ambienti della criminalità mafiosa, ledendone la sua reputazione, dignità e prestigio personale e professionale (cfr., tutti, *sub* doc. 3); reputazione, dignità e prestigio personale e professionale lesi, altresì, dalla pubblicazione, sempre ad opera de Il Fatto Quotidiano, in data 22.11.2009, pag. 17, della vignetta (cfr. doc. 4), nella quale l'immagine dell'avv. Schifani, che saluta e

stringe mani, viene ritoccata con l'inserzione, come se provenisse dalla bocca dell'attore, dell'espressione, ripetuta quattro volte e a caratteri dimensionali diversi, *"bacio le mani"*, che, come è ben noto, rappresenta la forma di saluto tipica all'interno di famiglie mafiose.

17. In relazione al contenuto di tali articoli, il sottoscritto difensore, con lettera raccomandata a.r. in data 27 novembre 2009 (doc. 5), ha comunicato, alle parti convenute nel presente giudizio, di avere ricevuto mandato *"di proporre azione civile di risarcimento danni"*, rappresentando altresì alle medesime, odierne parti convenute che *"qualora i destinatari in indirizzo volessero aderire ad una definizione stragiudiziale della controversia in tal modo preannunciata, potranno mettersi in contatto con lo studio del sottoscritto difensore entro il termine di otto giorni dalla data di ricezione della presente"*;
18. Non essendo stato possibile raggiungere un accordo di definizione stragiudiziale della controversia, si rende necessaria la proposizione del presente giudizio.

* * *

Alla stregua delle allegazioni in fatto che precedono, l'avv. Renato Schifani deduce quanto segue,

In diritto

1. Con il presente atto, l'avv. Schifani intende chiedere la condanna dei convenuti, in solido tra loro *ex* art. 11 L. 47/48, al pagamento della somma di € 720.000,00 od altra diversa che verrà accertata in

corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi, somma da devolversi in beneficienza, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per l'illegittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, a seguito del quale è derivata la lesione della sua reputazione e immagine personale e professionale.

1.1. A tal fine, pur gravando sulle controparti l'onere di dimostrare che quanto rappresentato negli articoli di stampa non è di per sé lesivo del diritto all'onore ed alla reputazione dell'odierno attore ovvero che, pur essendo lesivo, il comportamento dei convenuti è scriminato dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica, si ritiene necessario soffermarsi sui limiti entro i quali l'esercizio del diritto di stampa, sancito in linea di principio dall'art. 21 Cost., possa considerarsi legittimo prevalendo sul contrapposto diritto, anch'esso costituzionalmente garantito, già *ex* art. 2 Cost., alla protezione della personalità umana, in tutte le sue componenti ed articolazioni, e, in particolare sotto il profilo della tutela dell'onore e della reputazione.

1.2. La Suprema Corte di Cassazione, con la notissima sentenza del 18 ottobre 1984 n. 5259, conosciuta come il "decalogo del giornalista", ha da tempo fissato le regole per l'esercizio del diritto di cronaca, individuando tre criteri per compiere il bilanciamento tra i diritti, entrambi di rango costituzionale, come anche si accennava poc'anzi, dell'onore e della cronaca. Ed è opportuno muovere proprio dai principi consacrati in quella sentenza, poiché già la

considerazione degli stessi è sufficiente a render persuasi della gravissima lesione dei beni della personalità dell'attore, che è stata realizzata attraverso la pubblicazione degli articoli dei quali si è fatto cenno, e che saranno più in dettaglio esaminati tra breve (ciò che costituisce conferma della particolare gravità della condotta dei convenuti, non avendo gli stessi, nella loro qualità di editore e di direttore responsabile della testata sulla quale sono apparsi gli articoli in contestazione, responsabili in solido con gli autori degli stessi *ex* art. 11 L.47/48, all'evidenza, in alcun modo tenuto conto di principi che già da un quarto di secolo costituiscono, in materia, il c.d. diritto vivente).

Ha affermato, dunque, la citata sentenza della Suprema Corte che *"Perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita espressione del diritto di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione del diritto all'onore, devono ricorrere tre condizioni: 1) utilità sociale dell'informazione; 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca; 3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta".*

Nella motivazione della predetta sentenza, la Suprema Corte di Cassazione ha, poi, specificato e integrato le tre sopra riferite condizioni necessarie per il legittimo esercizio del diritto alla libertà di stampa, affermando che: *"I. La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto*

strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se e' "mezza verità" (o comunque, verità incompleta): quest'ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa.

II. - La forma della critica non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza. E ciò perchè soltanto un fatto o un apprezzamento chiaramente esposto favorisce, nella coscienza del giornalista, l'insorgere del senso di responsabilità che deve sempre accompagnare la sua attività e, nel danneggiato, la possibilità di difendersi mediante adeguate smentite nonché la previsione di ricorrere con successo all'autorità giudiziaria. Proprio per questo il difetto intenzionale di leale chiarezza è più pericoloso, talvolta, di una notizia falsa o di un commento triviale e non può rimanere privo di sanzione.

E lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista, al fine di sottrarsi alle responsabilità che comporterebbero univoche informazioni o critiche senza, peraltro, rinunciare a trasmetterle in qualche modo al lettore, ricorre - con particolare riferimento a quanto i giudici di merito hanno nella specie accertato - ad uno dei seguenti subdoli espedienti (nei quali sono da ravvisarsi, in sostanza, altrettante forme di offese indirette):

a) al <u>sottinteso sapiente</u>: cioè all'uso di determinate espressioni nella

consapevolezza che il pubblico dei lettori, per ragioni che possono essere le più varie a seconda dei tempi e dei luoghi ma che comunque sono sempre ben precise, le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale, ma, comunque, sempre in senso fortemente più sfavorevole - se non apertamente offensivo - nei confronti della persona che si vuol mettere in cattiva luce. Il più sottile e insidioso di tali espedienti è il racchiudere determinate parole tra virgolette, all'evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e che, comunque, sono da interpretarsi in ben altro (e ben noto) senso da quello che avrebbero senza virgolette;

b) agli accostamenti suggestionanti (conseguiti anche mediante la semplice sequenza in un testo di proposizioni autonome, non legate cioè da alcun esplicito vincolo sintattico) di fatti che si riferiscono alla persona che si vuol mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma comunque sempre in qualche modo negativi per la reputazione) concernenti altre persone estranee ovvero con giudizi (anch'essi ovviamente sempre negativi) apparentemente espressi in forma generale ed astratta e come tali ineccepibili (come ad esempio, l'affermazione il furto e' sempre da condannare) ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce inevitabilmente a persone ben determinate;

c) al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato specie nei titoli o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre perchè insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore sintomatico, al solo scopo di indurre i lettori, specie i più superficiali, a lasciarsi suggestionare dal tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al contenuto letterale della notizia, ma quasi esclusivamente al modo della sua presentazione (classici a tal fine sono l'uso del punto esclamativo - anche là ove di solito non

viene messo - o la scelta di aggettivi comuni, sempre in senso negativo, ma di significato non facilmente precisabile o comunque sempre legato a valutazioni molto soggettive, come, ad esempio, "notevole", "impressionante", "strano", "non chiaro";

d) alle vere e proprie insinuazioni anche se più o meno velate (la più tipica delle quali è certamente quella secondo cui "non si può escludere che ... " riferita a fatti dei quali non si riferisce alcun serio indizio) che ricorrono quando pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda ugualmente in considerazione a tutto detrimento della reputazione di un determinato soggetto".

La necessità della sussistenza dei tre suddetti requisiti per poter considerare legittimo, da parte del giornalista, l'esercizio del diritto di cronaca è stata ribadita dalla copiosa elaborazione giurisprudenziale successiva, sia pure con alcuni adattamenti per il caso in cui il fatto narrato consista in dichiarazioni rese da terzi (è il caso dell'intervista o delle dichiarazioni rese in ambito giudiziario).

In particolare, assai di recente la Cassazione, con la sentenza n. 1976 del 27 gennaio 2009, sulla quale si ritornerà *infra* quando si esaminerà il contenuto autonomamente lesivo dei titoli degli articoli in contestazione, ha, in motivazione, ribadito: *"Quanto alla censura relativa al mancato riconoscimento della scriminante del diritto di cronaca va preliminarmente osservato che vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca soltanto quando vengano rispettate le seguenti condizioni: - A) la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti,*

siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false (che si esprime nella formula che "il testo va letto nel contesto", il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio); - B) la continenza e cioè il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca ed anche la critica (e quindi tra l'altro l'assenza di termini esclusivamente insultanti); - C) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione.

Quindi l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi sia per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, sia perchè il contesto, in cui la stessa è pronunziata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio. Ciò può essere sinteticamente definito come il rapporto di interazione tra testo e contesto" (in questo stesso senso, cfr., in luogo di molte altre, Cass. 14.10.2008, n. 25157, che, in motivazione, afferma, fra il resto: *"Va, anzitutto, osservato che in tema di diffamazione, l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perchè il contesto, in cui la stessa è pronunziata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio (cfr. Cass. Pen., Sez.*

5^, 26 marzo 1998, n. 9839). | Ciò può essere sinteticamente definito come il rapporto di interazione tra testo e contesto. | Infatti, in tema di diffamazione, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono. Per questa ragione, quando il giudizio civile o penale richiede l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. | Pertanto, anche il riferimento a indefinite "sensazioni" o la proposizione di interrogativi più o meno retorici può risultare idonea a diffondere una notizia falsa (Cass. Pen., Sez. 5^, 4 aprile 1995, n. 6062)", nonché, Cass. n. 5146/2001; Cass. 18.10.1984, n. 5259; Cass. n. 15999/2001; Cass. 15.12.2004, n. 23366, Cass. Pen., Sez. 5^, 26 marzo 1998, n. 9839).

Ed ancora: *"In tema di diffamazione, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono e, quindi, l'evento lesivo della reputazione altrui può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata, anche perché il contesto, in cui la stessa è pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio; ne consegue che il giudice di merito deve valutare le parole nel momento dinamico in cui, sposandosi col contesto della funzione semantica di tutti gli altri segnali, le stesse possono dar luogo alla proliferazione di ulteriori significati, in modo che ricostruire il dato materiale dell'illecito vuol dire risalire alla significazione assunta come risultato finale"* (cfr., Cass., sez. III, 13-01-2009, n. 482).

In particolare, sempre la sentenza della Cassazione n. 1976/2009 cit. *supra* ha, in motivazione, ribadito *"Nel rapporto tra testo e contesto, vanno tenuti in considerazione il titolo dell'articolo, l'occhiello, il suo contenuto, e le fotografie di corredo non come fatti distinti ma come unico contesto del quale va sanzionato l'eventuale risultato diffamatorio"* (cfr., anche Cass.26/09/2005 n. 18782).

1.3. Con riferimento alla pubblicazione di un'intervista, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la del pari assai nota sentenza del 30 maggio 16 ottobre 2001, n. 37140 hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul punto, affermando il principio di diritto secondo il quale: *"Affinchè sia configurabile la scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca nei confronti del giornalista che riporti il contenuto di un'intervista diffamatoria devono ricorrere alcune condizioni: che le dichiarazioni dell'intervistato siano fedelmente riprodotte; che il giornalista abbia assunto una posizione imparziale; che l'intervista presenti profili di interesse pubblico, in relazione alla "qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione ed al più generale contesto in cui si inserisce"*, con la conseguenza, a seguire tale indirizzo, che *"Il cronista non può essere considerato responsabile delle dichiarazioni di contenuto ingiurioso o diffamatorio riportate fedelmente in un'intervista condotta in modo imparziale se, per la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione o per il più generale contesto, l'intervista rivesta notevoli profili d'interesse pubblico all'informazione"*.

Tale orientamento è stato fatto proprio anche dalla giurisprudenza civile, al fine di valutare la sussistenza o meno dell'illecito aquiliano,

sebbene con la precisazione (cfr., anche qui nell'ambito di un'elaborazione giurisprudenziale assai ricca, in motivazione a Cass. 24 aprile 2008, n. 10686) "*che il superamento del contrasto giurisprudenziale in esame non può essere risolto sulla base di astratte formule giuridiche. Alla scriminante del diritto di cronaca - in particolare - non può attribuirsi una natura statica e immutabile, dovendosi riconoscere ad essa una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse.*

Ne consegue che la soluzione, caso per caso, della sussistenza, o meno, della responsabilità del giornalista intervistatore per avere pubblicato dichiarazioni diffamatorie dell'intervistato deve essere necessariamente demandata al giudice del merito, il quale dovrà tener conto, in primo luogo, dell'effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento dichiarazione, considerando poi - al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l'evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione - in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l'occasione di tali dichiarazioni.

Quindi, per distinguere l'illecito dall'illecito, occorrerà accertare, attraverso una puntuale interpretazione dell'articolo, se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato, essendo evidente che in questo ultimo caso dovrà trovare applicazione la normativa sul concorso delle persone nel reato di cui all'art. 110 c.p..

Traendo le conclusioni da quanto sopra esposto, e rispondendo al quesito se sia configurabile, ed in quali limiti, la responsabilità penale del giornalista che riporti il testo di un'intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato

dichiarazioni lesive della reputazioni di terzi, occorre precisare che l'aver riportato "alla lettera" nel testo dell'intervista le dichiarazioni del soggetto intervistato, qualora esse abbiano oggettivamente contenuto ingiurioso o diffamatorio, non integra di per sé la scriminante del diritto di cronaca.

Il giornalista che assuma una posizione imparziale può tuttavia essere scriminato in forza dell'esercizio del diritto di cronaca quando il fatto "in sè" dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo.

In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall'intervistato all'indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l'intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell'intervistatore".

1.4. Nel caso della cronaca giudiziaria è stato, poi, specificato che *"l'interesse pubblico a conoscere la dichiarazione, per quanto diffamatoria, riportata nell'articolo non proviene dalla qualità del soggetto che la rende, ma dall'interesse che l'opinione pubblica ha a quel processo"* (cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1205).

* * *

2. Applicando i suddetti principi al caso in esame e ferma l'oggettiva idoneità diffamatoria del contenuto degli articoli in contestazione, risulta di tutta evidenza che il diritto di cronaca e quello di critica

sono stati esercitati dagli autori dei predetti articoli al di fuori dei limiti entro i quali la lesione dell'onore e della reputazione altrui è scriminata *ex* art. 51 c.p.

In particolare, risultano violati sia il dovere relativo alla verità, sia quello relativo alla forma civile della critica, sia quello concernente l'utilità sociale della (pretesa) notizia.

2.1. Sotto il primo profilo, gli autori degli articoli riportano in parte notizie non vere ed, in parte, verità incomplete, omettendo fatti tanto strettamente ricollegabili alle singole notizie vere da mutarne completamente il significato. Si è già esposto, infatti, che "*Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ... il giudizio di liceità della cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale - ed apparente - correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce.* | ***Ogni accostamento di notizie vere è lecito, se esso non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva***" (cfr. Cass. 16.05.2007, n. 11259), come esattamente avvenuto nel caso in esame.

2.1.1. Così, nell'articolo pubblicato in data 20.11.2009 a firma di Marco Lillo, "lanciato", in prima pagina, con il titolo su quattro colonne ed a caratteri cubitali "*Schifani e la casa della mafia*", e ripreso, poi, nelle pagine interne del quotidiano, con l'altrettanto cubitale

intitolazione "*Storia di un palazzo abitato dai boss*", corredata dall'occhiello "*Il Presidente del Senato era il legale del costruttore*" già nella titolazione del pezzo (che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, può, di per sé, integrare l'illiceità della pubblicazione: cfr. Cass. Pen. Sez. V, sentenza del 27 novembre 1991: ma sul punto si avrà modo di ritornare) risulta evidente che l'accostamento tra il nome dell'attore ed il palazzo di piazza Leoni, a Palermo, del quale si riferisce nell'articolo, secondo la tipica modalità espositiva dell'accostamento suggestionante, è volto a fondare nel lettore il convincimento di una stretta implicazione tra un palazzo, che viene descritto nell'articolo come un palazzo all'interno del quale "*ogni muro, ogni mattone profuma di mafia*" e l'odierno attore.

2.1.1.1. Nel medesimo articolo, la notizia, in sé vera, secondo la quale il presidente Renato Schifani, nell'esercizio della professione di avvocato, si è trovato a prestare consulenza ed assistenza legale per l'impresa costruttrice (Lopedil) facente a capo al sig. Lo Sicco, non è stata accompagnata dalla precisazione che nel 1993, allorché tale rapporto di consulenza si è svolto, il Lo Sicco non solo non era stato condannato dalla magistratura penale (circostanza questa riportata, sebbene fra parentesi, nell'articolo in questione), bensì nemmeno era stato fatto oggetto di alcun tipo di indagine. E ciò fermo restando che costituisce di per sé diffamazione, secondo quanto sarà agevole dimostrare qui appresso, insinuare il dubbio che l'aver prestato

assistenza legale a chi si sia rivelato, in un secondo momento, persona riprovevole equivalga ad essere vicino ad ambienti criminali.

La conclusione appena formulata vale tanto più in un contesto, qual è quello dell'articolo ora in esame, in cui si omette di dare atto della circostanza che, già nell'arco temporale, ormai risalente, cui si riferiscono i fatti narrati, l'attore in giudizio era un professionista legale di primo piano nell'ambito del Foro palermitano (e non certo, secondo quanto invece si legge nell'articolo del 14 gennaio 2010 – in termini che risultano particolarmente significativi dell'intento denigratorio in maniera preconcetta della personalità dell'attore – un avvocaticchio). Infatti, in tal modo, l'articolista mira, all'evidenza, a restituire un'immagine dell'attore come un avvocato 'organico', per così dire a personaggi implicati in vicende di mafia o quanto meno contigui ad ambienti mafiosi (ma che, in realtà, all'epoca, come si è visto, non erano circondati neanche da un mero sospetto in tal senso).

In questo stesso senso, ossia nel senso che l'articolo in questione viola il dovere del rispetto della verità attraverso l'omissione di fatti strettamente ricollegabili a quelli raccontati da mutarne il significato, può essere apprezzata la circostanza che l'articolista, nel descrivere le vicende giudizial-storiche del palazzo di piazza Leoni, non si premura di mettere in evidenza che l'avv. Schifani, nell'esercizio della sua attività forense, ha assistito con successo imprenditori edili, mai sospettati di avere legami con la mafia, in giudizi aventi ad oggetto fattispecie sovrapponibili a quelle della Lopedil, contribuendo così a

salvare edifici del tutto regolari . E' il caso, ad esempio, della Immobiliare D'Annunzio S.r.l., la cui concessione edilizia, annullata con conferma del Tar, è stata poi ritenuta pienamente legittima dal Consiglio di Stato.

2.1.1.2. Costituisce ancora affermazione gravemente falsa ed ingannevole il richiamo, a pagina 48, nella colonna dal titolo "ad personam", all'emendamento del Senatore Michele Centaro nella legge finanziaria del 2000 che avrebbe introdotto *"una norma che sembra fatta su misura per sanare la situazione di Piazza Leoni"*. Tale affermazione è falsa, dal momento, come del resto dà atto l'articolo, l'edificio in questione aveva già beneficiato della sanatoria edilizia di cui alla L. 724/1994, con la conseguenza che sei anni più tardi non vi era certo la necessità di nuove norme per sanarlo (e fermo restando che la *ratio* della disciplina contenuta nella Legge finanziaria del 2000, peraltro approvata da una maggioranza parlamentare di segno opposto a quella del parlamentare presentante l'emendamento, era nel senso di agevolare lo Stato, divenuto proprietario, a seguito di confisca, di beni altrimenti inutilizzabile perché abusivi).

2.1.1.3. Allo stesso modo, costituisce "mezza verità", "i*n tutto equiparata alla notizia falsa"*, secondo l'orientamento giurisprudenziale del quale si è riferito, il racconto sulla cooperativa Desio, pubblicato in data 1.12.2009 nell'articolo "Padrini e Condomini" di Peter Gomez e Marco Lillo.

In particolare, nel riportare tale circostanza, gli autori dell'articolo omettono di precisare che, a seguito dell'assegnazione dell'immobile al presidente Schifani nel 1986 - secondo, peraltro, quella che è la struttura, in relazione allo scopo, delle cooperative edilizie, nelle quali, è bene precisarlo sin da ora, ciascun socio aderisce autonomamente, anche in tempi diversi e con il solo fine di acquistare l'immobile oggetto di costruzione e non ha né modo né motivo per incontrarsi con gli altri soci – quest'ultimo ha cessato di essere socio della predetta cooperativa; così come gli odierni convenuti, mediante la tecnica dell'accostamento suggestionante (sulla quale si tornerà *infra*), lasciano intendere al lettore che il presidente Schifani avrebbe intrattenuto rapporti con gli altri soci della cooperativa, alcuni dei quali oggetto di condanna in sede penale 7, 14, 20 anni dopo l'uscita del presidente dalla predetta cooperativa !

Insomma, gli articolisti vogliono condurre il lettore alla conclusione per cui aver acquistato un immobile, previa la adesione ad una cooperativa edilizia, all'interno del quale vi erano condomini risultati, a distanza di tempo, collusi con la mafia, sostanzialmente equivalga ad essere "mafioso" o comunque "vicino" al predetto ambiente criminale.

Sennonché la falsità e, quindi, la natura diffamatoria di una tale ricostruzione indotta dei fatti si coglie appieno, leggendo le parole di Rita Borsellino in una lettera pubblicata sul "Il Fatto Quotidiano" il 4.12.2009 (cfr. doc. 6), nella quale la stessa, che si può considerare l'emblema dell'antimafia, afferma: *"Quando si parla di edilizia a Palermo,*

purtroppo ci si scontra con anomalie e paradossi di ogni tipo. Per fare un esempio che, purtroppo, tocca me e la mia famiglia da vicino, nel palazzo di Via D'Amelio 19, all'epoca in cui ci viveva mia madre, tra i condomini c'era pure il boss Vitale e un certo Sprio, il mandante dell'omicidio Bonsignore. E non posso dimenticare quella volta che , affacciandomi dal balcone di casa insieme a mio fratello Paolo, vidi l'irruzione della polizia nel palazzo di fronte. Scoprimmo in seguito che lì c'era il covo di Madonia. Insomma, non mi indigno certo se Schifani si sia trovato all'interno di una cooperativa come la Desio". E in un altro passaggio, poco prima, Rita Borsellino ha anche chiarito che non si tratta certo di comportamenti dal rilievo penale.

2.1.1.4. Infine, anche nell'articolo del 14.01.2010 "Minority Riport" di Marco Travaglio, è riportata una verità incompleta, dando atto delle dichiarazioni rese da Ciancimino jr (peraltro senza indicarne la fonte di provenienza), che avrebbe riferito che il presidente del Senato sarebbe stato autista di La Loggia, ma tacendo il fatto, da un lato, che all'epoca La Loggia insegnava all'Università e svolgeva la professione di avvocato, lavorando nello stesso studio professionale del presidente Schifani e, dall'altro lato, che in 1400 pagine di verbale depositato nel processo Mori-De Donno non vi è nulla, al di là dell'inciso sopra riferito, che riguardi l'odierno attore, con la conseguenza che quanto sopra ha rappresentato solo lo spunto per continuare a "cavalcare" la campagna denigratoria contro Schifani.
La predetta non verità dei fatti si traduce nella lesione del diritto all'onore ed alla reputazione dell'odierno attore, con la conseguenza

che i convenuti saranno tenuti a risarcire il danno non patrimoniale subito dal medesimo.

2.2. Ma la lesione del diritto all'onore del presidente Schifani si coglie ancor più chiaramente, avendo riguardo alla ulteriore, necessaria condizione perché l'esercizio del diritto di cronaca e critica da parte del giornalista possa considerarsi lecito, ossia la "*forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta*".

L'offesa indiretta, fonte di responsabilità in capo al giornalista e agli altri obbligati in solido, sussiste anche, secondo quanto si è sopra riferito, quando l'autore del pezzo ricorre ai "subdoli espedienti", rappresentati dal "sottointeso sapiente", dagli "accostamenti suggestionanti", dal "tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato", dalle "vere e proprie insinuazioni, anche se più o meno velate".

Ebbene, leggendo gli articoli in questione, gli autori, facendo ricorso ai predetti espedienti, tratteggiano la figura dell'attore come quella di un soggetto vicino agli ambienti della criminalità mafiosa. Infatti, pur non utilizzando mai frasi o espressioni in cui l'attore venga indicato come "mafioso" adottano le summenzionate tecniche allusive per indirizzare il lettore verso una conclusione obbligata nel processo di interpretazione dei "fatti" così come contestualizzati ad arte dagli autori degli articoli.

2.2.1. Avendo riguardo al primo degli articoli pubblicati ("Schifani e la casa della mafia" del 20.11.2009 a cura di Marco Lillo), ciò si coglie chiaramente quando l'autore, nel raccontare le vicende relative alla costruzione di un palazzo nella città di Palermo, descrive la figura del presidente Schifani in aperta contrapposizione con quella (universalmente condivisa e dipinta con toni eroici) del giudice Paolo Borsellino, con il chiaro intento di indurre il lettore a individuare chi sia *contro* e chi sia *con* la criminalità organizzata.

In sostanza, l'autore - e analogamente, si vedrà, avviene negli altri articoli di stampa - crea un contesto comunicativo tale per cui anche espressioni di per sé neutre si caricano di un significato inquietante per lo scenario in cui si vanno a collocare e acquistano un contenuto, quanto meno, allusivo fortemente negativo nei confronti della persona (nel caso di specie, il presidente Renato Schifani) che si vuole mettere in cattiva luce; ed è tale contenuto allusivo/negativo che viene percepito dal lettore medio.

Nel caso di specie, il contesto comunicativo nel quale si vanno a collocare le espressioni riguardanti il presidente Schifani è inerente alla criminalità organizzata mafiosa e si percepisce fin dalle prime righe del pezzo giornalistico, imponendo al lettore la conclusione, tanto obbligata quanto sbagliata, secondo la quale l'odierno attore sarebbe implicato in vicende di mafia: *"C'è un palazzo a Palermo, vicino allo stadio della Favorita, che spiega meglio di un trattato la mafia e l'antimafia. I suoi nove piani sono un monumento alla prevaricazione dei forti sui deboli, dei*

corrotti sugli onesti. Sono stati costruiti in spregio ad ogni norma con la complicità della politica, calpestando con la ruspa i diritti di due donne inermi . Ogni muro, ogni mattone, profuma di mafia. Chi ha eseguito i lavori, chi li ha diretti, chi ha fornito il calcestruzzo e chi ha fatto gli scavi, chi ha guadagnato vendendo gli appartamenti e talvolta anche chi li ha comprati, è legato da vincoli di sangue e di cosca con i padrini più blasonati di Palermo: Madonia, Bontate, Pullarà, Guastella, Lo Piccolo...Sembrerebbe una storia semplice nella quale è perfino troppo facile scegliere da che parte stare. E invece la storia di Piazza Leoni dimostra che la vita è fatta di scelte, mai scontate...".

In questa cornice, creata ad arte dall'autore, si inseriscono i riferimenti alla figura di Renato Schifani, per sottolinearne la distanza con il giudice Paolo Borsellino: "*Questo palazzo incrocia il destino di due uomini famosi e* ***distanti*** *tra loro: Renato Schifani e Paolo Borsellino. Il primo [...]* ***ha messo a disposizione la sua scienza per sostenere il torto del più forte****. Il secondo, nei giorni più duri della sua vita, ha trovato il tempo per ascoltare le ragioni dei deboli. [...] Mentre Schifani combatteva in Tribunale per Lo Sicco* (il più forte, che ha torto n.d.r.), *il giudice Paolo Borsellino, trascorreva le ore più preziose della sua vita per ascoltare le signorine Pilliu* (i deboli n.d.r.)"

Ed ancora, immediatamente appresso, in un crescendo di insinuazioni e sottintesi suggestionanti, l'autore mette in correlazione l'attività professionale prestata dall'attore per uno dei suoi (aggiungiamo noi, ma l'articolo nulla dice al riguardo) numerosissimi clienti con le tragiche vicende che portarono alla morte del giudice Borsellino, quasi imponendo al lettore una interpretazione "comune"

delle due vicende (la storia "amministrativa" di un palazzo e una strage mafiosa):

"*E c'è* ***una coincidenza che fa venire i brividi*** *perché proprio da Piazza Leoni, dove allora sorgeva lo scheletro del palazzo abusivo, sarebbe partita all'alba del 22 luglio 1992 la FIAT 126 imbottita con 90 grammi di tritolo che ha ucciso il giudice istruttore*" (circostanza suggestionante).

Appare lecito domandarsi perché l'autore dell'articolo, nel descrivere le vicende urbanistiche di un palazzo avverta il bisogno di citare la presunta "*coincidenza*", se non per suggestionare ulteriormente il lettore ed indurlo a considerare vicino alla mafia ed a tutte le sue azioni criminose chiunque abbia incrociato le vicende di tale palazzo, seppur, come nel caso dell'attore, nell'esclusivo ambito professionale di avvocato e (pare il caso di ribadirlo) all'interno di un elevatissimo novero di clienti nel settore specifico.

L'articolo in questione prosegue narrando le vicende delle sorelle Pilliu e del torto che avrebbero subito da personaggi, poi, condannati per mafia.

In tale contesto, viene nuovamente menzionato l'avvocato Schifani, per descriverne, con tono ironico e scandalizzato/sdegnato, l'attività professionale dal medesimo prestata davanti al Tar su incarico della Lopedil a seguito dell'annullamento della concessione edilizia da parte del Comune di Palermo: "*A questo punto entra in scena l'avvocato Renato Schifani. Insieme al suo collega di studio, Nunzio Pinelli, presenta ricorso al Tar [...] lo studio Schifani-Pinelli verga uno splendido ricorso alato. La tesi sostenuta è che la demolizione da parte di Lo Sicco "avrebbe solo anticipato gli*

esiti di un intervento di pubblica utilità, cui istituzionalmente era ed è tenuta l'Amministrazione Comunale". In sostanza Lo Sicco è un benemerito che si è sostituito alle ruspe del comune. Se ha finto di essere proprietario ed è passato come un rullo sulle case altrui non lo ha fatto certo per vendere a clienti facoltosi e amici mafiosi, bensì per ridare decoro alla zona. Meriterebbe quasi un premio. ***Incredibilmente,*** *il Tar il 23 gennaio del 1995 accoglie la tesi di Schifani e Pinelli e annulla la revoca della concessione, che così rivive".*

Anche in questo caso, la figura dell'attore è connotata in senso negativo e descritta come quella di colui che *"incredibilmente"* ottiene una sentenza favorevole al proprio assistito, insinuando così nel lettore l'idea che l'avvocato Schifani abbia potuto orientare le decisioni di organi (terzi ed imparziali) della Magistratura amministrativa.

Risulta evidente che lo scopo dell'articolista è quello di aggredire, e demolire, la personalità morale dell'attore, descrivendolo come pronto a mettere a disposizione la sua scienza *"per sostenere il torto del più forte"* (ma è banale il rilievo, e senza voler scendere, perché superfluo, nel merito della vicenda giudiziaria amministrativa cui si fa riferimento nell'articolo, che anche chi abbia torto, in ipotesi, e chi sia 'più forte' dell'altra parte processuale ha diritto a difendersi nel processo, purché non lo faccia con dolo o colpa grave: art. 96 c.p.c.,) e, ancor più, giustapponendone la figura, con il più classico degli accostamenti suggestionanti, lo si è già rimarcato, ed evocando l'immagine calviniana dei destini incrociati, ad episodi di criminalità mafiosa gravissimi, come l'omicidio di Paolo Borsellino.

Proseguendo in questa direzione, poi, l'autore dell'articolo, dopo aver riferito la circostanza della sanatoria (subdolamente definita "*nascosta*", come se gli atti parlamentari non fossero pubblici in tutte le loro fasi preparatorie) ottenuta a seguito del condono del 1994 (anno in cui, è bene precisarlo sin da ora, visto che dalla lettura del pezzo si tende ad accreditare, quanto meno allusivamente, un'idea diversa e contraria, Renato Schifani non faceva parte del Parlamento Italiano), trova lo spunto per diffamare ulteriormente l'attore, riportando uno stralcio delle dichiarazioni rese dal sig. Innocenzo Lo Sicco.

In sostanza, Marco Lillo, facendosi coautore della dichiarazione del tutto fuorviante ed inveritiera del Lo Sicco - resa peraltro in un processo (quale ?), nel quale il presidente Schifani non è stato fatto oggetto di alcuna indagine – prosegue nell'intento di "costruire" nella mente del lettore l'opinione del presidente Schifani come di un "manovratore" di atti autorizzativi ed, addirittura, di sentenze e provvedimenti legislativi.

Peraltro, anche in questo caso, sebbene sia riportata tra virgolette la dichiarazione di un testimone, gli obbligati in solido con il giornalista non potranno andare esenti da responsabilità, per la carenza del requisito della pertinenza, che nell'ambito della cronaca giudiziaria, deve intendersi riferito all'interesse "*... che l'opinione pubblica ha a quel processo*" (cfr. Cass. 1205/2007).

Ebbene, non si vede quale sia l'interesse pubblico ad un processo nel quale il presidente Schifani non risulta in alcun modo indagato e nel

quale le dichiarazioni rese dal Lo Sicco non sono passate al vaglio della magistratura o, semmai, sono passate al vaglio in senso negativo, non avendo portato ad alcun indagine dell'odierno attore: come, del resto, rilevato anche dal giornalista: *"il pm di Palermo Domenico Gozzo ha aperto un fascicolo generico, senza indagare Schifani, per le accuse di Lo Sicco. Ma ha ritenuto che non ci fosse nulla di rilevante".*
Ecco, quindi, che la predetta dichiarazione appare essere stata, piuttosto, lo strumento per dare voce, attraverso le parole di altri, alle accuse diffamatorie del giornalista nei confronti del presidente del Senato, in un crescendo di insinuazioni orchestrate ad arte per suggestionare il lettore e condurlo ad una conclusione "obbligata".
E di tali dichiarazioni lesive dell'onore e della reputazione sarà quindi chiamato a rispondere il sig. Lillo.

2.2.2. Non meno diffamatorie sono le dichiarazioni contenute nell'articolo a firma di Furio Colombo del 21.11.2009, di nuovo già capzioso e suggestionante nel titolo (*"Schifani e la mafia, il palazzo tace"*), quasi a voler dare per scontata l'esistenza di un nesso tra l'attività, e la figura, dell'attore e la mafia: nesso che, ovviamente, non solo non vi è, né vi è mai stato, ma che lo stesso articolo del 20 novembre, che il pezzo ora in esame vorrebbe commentare, non ha osato affermare, pur cercando di indurre il lettore a formulare proprio quella conclusione, attraverso la tecnica dell'accostamento suggestionante già in precedenza illustrata.

Ora, l'articolo del 21 novembre 2009 riassume la narrazione fatta dal collega Lillo nell'articolo del giorno precedente, che non esita a definire come "*incontrovertibile*" (sic!!!), con la seguente affermazione: "*storia di un legame professionale dell'avvocato siciliano* (il presidente Schifani, n.d.r.) *con personaggi mafiosi che risale a quindici anni fa*".

Tale passaggio appare significativo, ove pure fosse stato necessario, del reale intento sotteso all'articolo del giorno precedente, quasi una sorta di interpretazione autentica, poiché pur non essendo i due articoli dello stesso autore, è evidente che gli stessi si inseriscono in un comune progetto redazionale, del quale costituiscono conferma anche le ulteriori tappe della campagna denigratoria in danno del sen. Schifani.

In altre parole, il testo del dr. Colombo conferma che, effettivamente, il precedente articolo del sig. Lillo voleva accreditare la tesi di "*un legame professionale*" dell'attore "*con personaggi mafiosi che risale a quindici anni fa*"; e, comunque, assurge ad autonoma rilevanza diffamatoria, laddove ribadisce la tesi del legame con personaggi che, già in allora, dovevano qualificarsi come mafiosi, mentre si è visto che il coinvolgimento degli stessi in vicende giudiziarie di mafia è di anni successivo.

Anche nel pezzo a firma di Furio Colombo ritorna, poi, l'affermazione secondo la quale, in sostanza, l'attore sarebbe stato un avvocato meramente 'organico' a gruppi mafiosi (e non, invece, come era in realtà, un avvocato di prestigio e con un gran numero di clienti: circostanza che, anch'essa, vale a qualificare in termini di assoluta

casualità il contatto professionale con soggetti (di nuovo, solo molti anni dopo coinvolti in vicende giudiziarie di mafia).

In questi termini, infatti, deve essere all'evidenza intesa la formulazione: "*i protagonisti del folto gruppo che conta sull'avvocato Schifani sono mafiosi*", la quale, come sopra accennato, omette di evidenziare come l'attività professionale dell'attore fosse prestata nei confronti di numerosissimi imprenditori edili, tutti all'epoca lontani da sospetti di ogni genere.

Malgrado ciò, l'autore conclude l'articolo con un chiaro riferimento alla reputazione dell'attore, che a suo dire, non sarebbe "all'altezza" del ruolo istituzionale ricoperto, affermazione che, proprio perché sganciata – a questo punto – da qualsiasi appena plausibile base argomentativa non può configurarsi come legittimo esercizio del diritto di critica.

2.2.3. Nel terzo articolo citato, pubblicato in data 1 dicembre 2009 a firma di Gomez e Lillo, gli autori proseguono con una ricostruzione artefatta e suggestionante dei fatti storici e biografici dell'attore, utilizzando toni ironici e beffeggianti nei confronti del presidente Schifani.

2.2.3.1. Significativo, ancora una volta, è già il titolo dell'articolo "Padrini e condomini", con l'occhiello 'Schifani, la villa e l'appartamento a via d'Amelio. Quegli strani soci col vizietto di Cosa Nostra".

Premessi i principi già rammentati *sub* § 2.1.1, e sui quali si ritornerà, in ordine all'autonoma idoneità diffamatoria del titolo di un articolo, si deve osservare che la formulazione 'Padrini e condomini', dato che – nella lingua italiana – il termine padrini evoca, com'è noto, personaggi collocati in posizione di spicco all'interno di un'organizzazione mafiosa, considerata unitamente all'occhiello (dove il nome dell'attore viene giustapposto a "strani soci col vizietto di Cosa Nostra"), possiede una sua autonoma valenza diffamatoria della personalità del Pres. Schifani

2.2.3.2. Nel corpo dell'articolo, poi, l'attore viene costantemente "affiancato" a personaggi con cui ha avuto rapporti per il solo fatto di aver acquistato un immobile o, addirittura, per aver aderito quale socio ad una cooperativa finalizzata alla costruzione di immobili per i propri soci.

Ovviamente, però, gli autori descrivono tutto ciò con intento diffamatorio, volto ad ingenerare nel pubblico dei lettori il dubbio che il presidente Schifani abbia intrattenuto rapporti personali con personaggi legati alla criminalità mafiosa.

Così, ad esempio, il lettore medio è sicuramente portato a questa conclusione, laddove legge: *"Nella sua vita Renato Schifani è stato molto sfortunato negli affari. Socio di tre società in decenni diversi, in tutte ha incontrato alcuni soci che (anni dopo) sono stati arrestati. E non è andata meglio con le case: il palazzo di Via D'Amelio, nel quale ha abitato per 25 anni è stato sospettato, per colpa di un suo condimino mafioso, addirittura come base logistica della strage*

Borsellino. Mentre la villa di Cefalù del presidente è stata comprata da un costruttore ora indagato nell'inchiesta riaperta recentemente sui rapporti tra Fininvest e mafia [...]". E poco più oltre: *"A leggere la storia di Schifani a volte sembra di essere di fronte a un Forrest Gump dell'antimafia. Si dichiara nemico delle cosche eppure incappa spesso in acquisiti di case e quote con persone che poi si riveleranno mafiose. Forrest-Schifani svicola inconsapevole tra questi mafio-imprenditori ma i suoi nemici delle cosche per un gioco del destino talvolta sono suoi soci e talvolta suoi condomini. Uno dopo l'altro poi finiscono arrestati e condannati. Mentre Forrest-Schifani dribbla tutti e corre senza ostacoli da Palermo a Roma fino ad arrivare alla seconda carica dello Stato"*.

Inoltre, gli autori "riprendono il filo" della assurda e suggestionante contrapposizione Schifani-Borsellino attraverso le storie dei palazzi in cui abitavano i due ed associando il primo ai nomi di diversi soggetti (soci della cooperativa) che avrebbero avuto legami con la mafia, oppure lontana parentela con gli stessi: *"Ancora una volta le storie di Borsellino e Schifani si incrociano per un palazzo (vedi "Il Fatto Quotidiano" del 24 novembre). Il civico 19 di via D'Amelio, dove abita tuttora la famiglia Borsellino, è un simbolo dell'antimafia. Mentre il civico 46, dove ha abitato per 25 anni la famiglia Schifani ha una storia diversa. Partiamo dall'inizio [...] Alla conservatoria risulta che Renato Schifani è socio della cooperativa Desio che gli assegna l'appartamento nel 1986 per 34,9 milioni di lire. Il presidente ha venduto l'ottavo piano solo a luglio del 2009 mentre la sorella resta proprietaria del secondo piano. Scorrendo l'elenco degli altri 33 soci assegnatari degli appartamenti troviamo cognomi noti a Palermo: Buscemi, Scarafia, Marcianò, Barbaccia "*.

Inutile cercare qualsiasi tentativo da parte degli autori di spiegare come i soci di una cooperativa edilizia costituita da ben 36 alloggi, alla quale ciascuno aderisce autonomamente ed anche in tempi diversi, non abbiano né modo né motivo di incontrarsi e di condividere alcunché; così come nemmeno è spiegato che in tali forme societarie si perde la qualità di socio nel momento dell'assegnazione dell'appartamento, circostanza questa avvenuta per l'attore nel 1986!

Evidente, ancora una volta, il fine di far apparire l'attore come costantemente al centro di legami affaristico-mafiosi, in realtà inesistenti e screditarne in tal modo il ruolo istituzionale ricoperto.

Si arriva all'assurdo di addebitare a Schifani rapporti (eppur sempre come soci della cooperativa) con soggetti condannati ben 7 anni o più (anche 14!) dopo l'acquisto dell'immobile in cooperativa.

2.2.4. La campagna denigratoria contro l'attore da parte de "il Fatto Quotidiano" è proseguita con la pubblicazione di numerosi altri articoli che, muovendo dalla ricostruzione, falsa e tendenziosa, operata dal giornalista Marco Lillo con l'articolo del 20.11.2009 "Schifani e la Casa della Mafia", hanno continuato a "cavalcare" l'onda delle accuse, con frasi che si prestano a restare impresse nella memoria dei lettori, esprimendo nel tempo la loro potenzialità lesiva dell'onore e della reputazione umana e professionale dell'odierno attore, che, all'esito di tali articoli, appare come non meritevole della carica che attualmente riveste. E così:

- in data 21.11.2009, la giornalista Beatrice Borromeo, nel riportare la dichiarazione di Franca Rame, offre l'esempio lampante di come la ricostruzione dei fatti operata da Lillo faccia pervenire il lettore (ma anche una giornalista, che però sarebbe tenuta al rispetto della verità) ad una conclusione tanto errata quanto diffamante. Il presidente Schifani, infatti, è subito descritto come colui che è stato *"l'avvocato di un esponente di Cosa Nostra"* (cfr. doc. 3);

- sempre il 21.11.2009, Marco Travaglio, nell'articolo dal titolo "Dialogo di condominio", scrive: *"Ora, grazie a Marco Lillo, si scopre che il presidente del Senato, con cui fissare l'agenda delle priorità condivise non solo assisteva come avvocato alcuni fra i più noti mafiosi di Sicilia (questo si sapeva, ma non è mica un problema, no?). Ma si adoperò pure per "sanare" un famigerato immobile di Palermo eretto abusivamente da un costruttore mafioso con metodi mafiosi per ospitare mafiosi e rampolli di mafiosi: la figlia di Bontate i Killer latitanti Bagarella e Brusca, il medico mafioso Aragona. Chissà le assemblee di condominio che spettacolo".* E proseguendo con il tono ironico, conclude l'articolo così: *"Quanto poi il giardiniere, zappettando nell'aiuola delle ortensie, rinvenne una ventina di tibie e teschi umani, l'avvocato del condominio, un omino col riporto, si precipitò a rassicurarlo: "Ma lo sa che siamo capitati proprio sopra una necropoli etrusca?". Ecco, è lì che il nostro futuro statista forgiava la sua alta sensibilità istituzionale. In vista dell'agenda delle priorità condivise"* (cfr. doc. 3). In questo caso, la tecnica diffamatoria è costituita dall'uso di frasi ironiche, sarcastiche, determinanti irrisione, così come dal ricorso all'espediente del "sottointeso sapiente", laddove vengono riportate parole tra

virgolette, all'evidente scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi e che sono da interpretarsi in ben altro modo;

- Con le stesse modalità derisorie, Marco Travaglio prosegue nel suo intento di "costruire" nella mente dei lettori l'immagine dell'odierno attore come quella di un uomo politico dalle dubbie qualità e non all'altezza del ruolo ricoperto, con l'articolo dal titolo "Minority Riport" del 14.01.2010 (cfr. doc. 3). Anche in questo caso, Travaglio punta sul tono ironico, sarcastico e gratuitamente derisorio. Esemplari, in questo senso, sono i passi in cui si parla della "*...resistibile ascesa alla presidenza del Senato, cioè alla seconda carica dello Stato, di uno* ***Schifani qualsiasi****: un* ***ex avvocaticchio di terza fila****...*"; ovvero, attraverso l'uso degli accostamenti suggestionanti, si scrive "*La storia del* ***piccolo driver*** *che, passettino dopo passettino, si arrampica sulle istituzioni è degna di un film di Frank Capra sul Sogno Americano*", par arrivare all'affermazione: "*Il vero Sogno Americano è quello di Schifani, da autista a vicepresidente della Repubblica. E poi dicono che in Italia non c'è mobilità sociale. Resta da capire perché la seconda carica dello Stato abbia sempre tenuto nascoste* ***le sue rombanti origini****, lasciando che fosse il figlio di Ciancimino a rivelarle e soltanto ora*" e chiosare "*...****se ce l'ha fatta lui, c'è speranza per tutti***".

E' indubbio che attraverso tali frasi viene restituita al lettore medio l'immagine del presidente Schifani come di un uomo politico privo delle qualità per ricoprire la carica attualmente rivestita; e la stessa qualificazione del medesimo come autista del senatore La Loggia, pur

essendo quella di autista un'attività lavorativa in sé certo rispettabilissima, appare funzionale allo stesso risultato.

Di valenza particolarmente sfavorevole ed offensiva è la descrizione dell'attore come *"un ex avvocaticchio di terza fila"*, dove il lemma "avvocaticchio" è definito dai dizionari della lingua italiana, da quello Traccani allo Zingarelli, al Devoto Oli, come "spregiativo – meridionale"; "meridionale – diminutivo di avvocato – legale cavilloso"; "avvocato di scarsissima competenza, ma intrigante e cavilloso – leguleio"; così come è altamente lesivo dell'onore e reputazione dell'attore e della sua famiglia di origine l'espressione, volutamente spregiativa nel contesto nel quale è inserita, *"...**le sue rombanti origini**,..."*. Appare quindi doveroso segnalare, per rispetto dei membri della famiglia dell'avv. Schifani (rispetto che l'articolista e chi ha pubblicato l'articolo hanno, invece, così facilmente calpestato), che il padre dell'attore è stato funzionario comunale; la madre, impiegata delle poste mentre entrambi i fratelli hanno percorso la carriera universitaria.

La Corte di Cassazione ha precisato che *"Non può, invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica" e che si risolvono, in sostanza, in "un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato"* (cfr., *ex multis*, Cass. civ. Sez. III Sent., 28-11-2008, n. 28411).

- In questo susseguirsi, per oltre due mesi, di articoli allusivi e diffamanti della personalità dell'attore, si inserisce, ad ulteriore conferma, ove ce ne fosse ancora bisogno, dell'intento denigratorio perseguito da "Il Fatto Quotidiano", la vignetta pubblicata in data 22.11.2009 (cfr. doc. 4), in cui una fotografia dell'avv. Schifani che saluta e stringe mani viene ritoccata con l'inserzione, come se provenisse dalla bocca dell'attore, dell'espressione, ripetuta quattro volte e a caratteri dimensionali diversi, "bacio le mani", che, come è ben noto, rappresenta la forma di saluto tipica all'interno di famiglie mafiose.

2.3. Le considerazioni fin qui svolte sulla insussistenza dei presupposti della verità e della continenza dell'esposizione, insussistenza già di per sé sufficiente a determinare la responsabilità risarcitoria dei convenuti per gli articoli in contestazione, debbono essere, a questo punto, integrate, ove pure occorra, con la considerazione che, a ben vedere, difetta, nel caso di specie, anche il requisito dell'utilità sociale della pubblicazione della notizia.

Infatti, il principio, di per sé corretto, che vuole assoggettati ad un più rigoroso da parte dell'opinione pubblica, e della stampa, le personalità che ricoprono importanti, ed anzi – nel caso di specie – importantissime, cariche istituzionali non può essere inteso nel senso che i titolari di queste cariche possano essere esposti alla riproposizione di (pseudo)notizie e (pseudo)fatti, da un lato, in sé privi di qualsiasi connotazione di riprovevolezza, e dall'altro a tal

punto risalenti nel tempo da non poter interessare in alcun modo, all'attualità, la pubblica opinione.

* * *

3. Contenuto diffamatorio e fonte di responsabilità per gli odierni convenuti hanno poi, come si è già accennato, alcuni dei titoli e relativi sottotitoli (e sommari) degli articoli presi in esame.

La Corte di Cassazione, infatti, nel solco della giurisprudenza penale richiamata *sub* § 2.1.1., ha assai di recente ribadito che *"In tema di responsabilità risarcitoria derivante da diffamazione a mezzo stampa può configurarsi una violazione del canone della continenza formale, ovvero di un onere di presentazione misurata della notizia, anche sulla base della* **considerazione autonoma del titolo** *di un articolo giornalistico rispetto al testo dell'articolo stesso. A tal fine, tuttavia, è necessario che il titolo sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo, poiché, in caso di sua genericità, la portata diffamatoria del titolo va valutata mediante l'analisi del contenuto dell'articolo, con la conseguenza che, in proposito, il giudice deve procedere ad un esame globale dell'articolo medesimo in relazione a tutte le sue singole componenti"* (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 27-01-2009, n. 1976).

E ancora: *"In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca è la "continenza" del fatto in esso, che consta di due aspetti, uno formale e uno sostanziale, ciascuno dei quali deve ricorrere nel caso concreto perché l'esimente possa operare; in particolare, può configurarsi una violazione del canone della continenza formale, ovvero di un onere di presentazione misurata della notizia,*

anche sulla base della considerazione autonoma del titolo di un articolo giornalistico rispetto al testo dell'articolo" (cfr. Cass. civ. Sez. III, 07.12.2005, n. 26999 e, nello stesso senso, Cass. 5.04.2005, n. 7063, Cass. 23.07.2003, n. 11455; Cass. 25.01.2000, n. 9146).

Anche la giurisprudenza penale è orientata nello stesso senso, laddove ha riconosciuto che *"Il reato di diffamazione può consistere anche nell'autonoma efficacia e suggestione del titolo rispetto al testo, specie quando il titolo travisi ed amplifichi un testo veritiero"* (cfr., Cass. pen. Sez. V, 12-01-1983, n. 1298 e Trib. Roma, 19-12-1989).

3.1. Ebbene, alcuni dei titoli degli articoli in contestazione hanno un'autonoma ed oggettiva portata offensiva, cosicchè *"non si rende necessario passare a valutare in quale contesto essa si ponga, tenuto conto che il titolo dell'articolo ha una particolare forza di richiamo dell'attenzione del lettore, tale da prescindere dal contenuto del testo"* (cfr., in motivazione a Cass. 1976/2009).

In particolare, hanno portata autonomamente diffamatoria, in quanto sono formulati *"in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile dal lettore senza la lettura dell'articolo"*, il titolo dell'articolo del 20.11.2009 di Marco Lillo "***Schifani e la casa della mafia***", integrato dal sommario *"Un palazzo abusivo abitato da Brusca ed altri boss* **Avvocato del costruttore, mafioso, era il presidente del Senato***"*. Infatti, associando il nome di Schifani alla *"casa della mafia"* e ingenerando confusione nell'attribuzione dell'aggettivo "*mafioso*", che dalla lettura del sommario sembra riferito

all'avvocato e non al costruttore, il titolo in questione è già di per sé diffamatorio perché in grado di trasmettere al lettore, in maniera univoca e immediatamente percepibile, l'immagine del presidente del Senato come di uomo implicato in vicende di mafia.

Così pure il titolo dell'articolo del 21 novembre 2009 a firma di Furio Colombo, "***Schifani e la mafia, il palazzo tace***", integrato dall'occhiello "***Avvocato dei boss.*** *Per la politica è tutto normale ma altri dicono: si dimetta*", che insiste sull'accostamento Schifani-mafia, portando il lettore medio, ancor prima di aver letto l'articolo, alla conclusione "obbligata" di una asserita commistione tra il presidente del Senato e la criminalità organizzata mafiosa.

E ancora, il titolo dell'articolo del 1.12.2009 "*Padrini e Condomini*", con il sommario "*Schifani, la villa e l'appartamento a via D'Amelio -quegli strani soci col vizietto di Cosa Nostra*", nel quale, di nuovo, si gioca sull'accostamento tra l'attore e "*quegli strani soci col vizietto di Cosa Nostra*", con ciò non riflettendo in alcun modo la realtà dei fatti (come meglio sopra esposto in merito al contenuto dello stesso articolo).

Ne consegue che, ancora prima di indagare il contenuto offensivo degli articoli (che è senz'altro tale, alla luce di quanto sopra esposto), il Direttore responsabile ed il legale rappresentante della Società editrice saranno tenuti a risarcire il danno al Presidente Schifani per la portata autonomamente diffamatoria dei titoli citati, la responsabilità in ordine alla predisposizione e collocazione dei quali ricade senz'altro sui predetti convenuti.

* * *

4. Le condotte sopra descritte, traducendosi nella lesione di un bene costituzionalmente tutelato: l'integrità morale della vittima (Schifani) nella duplice dimensione interna (decoro, autostima) ed esterna (onore e reputazione), ed integrando anche un fatto di reato (la diffamazione a mezzo stampa), hanno sicuramente determinato un danno non patrimoniale in capo all'odierno attore.

4.1. La presenza di una specifica tutela penale (*ex* art. 595, co. 3° c.p.) del bene della personalità, la cui protezione è in questa sede reclamata dall'attore, è, di per sé sufficiente, *ex* art. 185 c.p., a fondare la risarcibilità del danno non patrimoniale lamentato; fermo restando che, anche a voler ritenere – ma davvero non è dato intendere come – insussistente, nel caso di specie, un fatto/reato, la conclusione della risarcibilità del danno non patrimoniale si imporrebbe comunque, dato che il diritto all'onore ed alla reputazione rientrano sicuramente tra i diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti (e cioè quelle situazioni giuridiche soggettive, la cui lesione integra, secondo la nota giurisprudenza delle Sezioni Unite, un danno non patrimoniale comunque risarcibile: cfr. Cass. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972).

4.2. Accertata, dunque, la configurabilità, in astratto, di un danno non patrimoniale risarcibile, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza di

un nesso causale tra le condotte lamentate col presente atto di citazione ed il danno, del quale si chiede il risarcimento.

Infatti, la diffusione di una raffigurazione deformata ed infamante della personalità dell'attore su un quotidiano nazionale che, pur di recente debutto sulla scena degli organi di stampa italiana, possiede, comunque, una tiratura tutt'altro che modesta ed aspirerebbe, peraltro, a costituire l'organo di informazione di un ceto colto e politicamente preparato, possiede, all'evidenza, l'idoneità a determinare proprio quelle conseguenze in termini di sofferenza interiore e patema d'animo, che si ascrivevano, tradizionalmente, all'area del c.d. danno morale soggettivo (figura destinata a rifluire, secondo il già menzionato, recente orientamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, nella categoria generale ed unitaria del danno non patrimoniale: unitaria perché unitaria è, e deve essere, la protezione del bene della personalità umana, che costituisce uno dei cardini del vigente ordinamento costituzionale..

Né va dimenticato che è stato anche di recente sostenuto che *"In presenza di un siffatto pregiudizio* (l'integrità morale della vittima nella duplice dimensione interna ed esterna, n.d.r.), *considerato che a essere leso è il "patrimonio" morale dell'individuo, non solo nella percezione interna, ma anche nella dimensione critica connessa all'ambiente sociale di appartenenza, il danno deve ancora oggi ritenersi in re ipsa"* (cfr. Tribunale Venezia, 8 marzo 2006).

D'altra parte, è ineccepibile l'affermazione, ed in questo senso riteniamo debba orientarsi anche l'Ill.mo Tribunale, secondo la quale

"La sussistenza di una sofferenza morale per i casi di diffamazione a mezzo di organi di stampa è "in re ipsa" posto che solo il soggetto psicopatico "puro" non si cura della considerazione che gli altri hanno della sua personalità, laddove l'individuo sano, nella assoluta normalità dei casi, riceve turbamento e "soffre" quando i tratti del proprio "essere" morale ed umano vengono aggrediti e distorti" (cfr. App. Milano, 11-04-2001).

4.3. Venendo al problema della quantificazione del danno, occorre tenere conto, in sede di liquidazione equitativa (della quale è inevitabile fare uso ai fini della determinazione del danno non patrimoniale):

- della posizione di assoluto rilievo pubblico nel panorama politico italiano dell'odierno attore, posizione acquisita all'esito di una lunga e fruttuosa, in termini di iniziative politiche e legislative, militanza nel movimento politico attualmente maggioritario nel nostro Paese;
- del fatto, in particolare, che egli ricopre la seconda carica dello Stato, alla quale è stato eletto, come dedotto in fatto e notorio, da un'ampia maggioranza ed al primo scrutinio;
- della circostanza che, come risulta dal profilo biografico pubblicato sul sito della Presidenza del Senato, il Presidente Schifani ha sempre ispirato la propria condotta personale e politica ad una ferma condanna, e ad una strenua battaglia legislativa, proprio contro il fenomeno mafioso: con il corollario che particolarmente intensa deve ritenersi, nel caso

di specie, la sofferenza morale dell'attore per essersi visto associato a quel gravissimo fenomeno criminale

- della estrema gravità degli addebiti mossi all'attore;
- della rilevante intensità dell'elemento soggettivo degli autori degli articoli in contestazione, del Direttore responsabile e della Società editrice, dovendo essi ben conoscerne la portata diffamatoria;
- dell'estensione temporale della condotta diffamante, protrattasi per circa due mesi, senza, sostanzialmente, soluzione di continuità;
- della collocazione, all'interno del giornale, degli articoli pubblicati: per lo più in prima pagina od in quelle immediatamente successive, con l'utilizzo, per i titoli, di caratteri dimensionali e stile ("grassetto") all'evidenza rivolti ad attrarre il lettore, rappresentandogli lo scandalo (che però non è tale, ma solo il frutto di una falsa e diffamante descrizione dei fatti) della "notizia";
- Rileva, infine, ed ovviamente la tiratura del giornale che – secondo dati desunti dalla voce dedicatagli su Wilkipedia – è di 150.000 copie al giorno (cfr. doc. 7).

4.4. In un contesto, come sopra, caratterizzato, inevitabilmente, da un ampio ricorso all'equità, si può ricorrere al criterio fatto di recente proprio dal Tribunale Venezia (con sentenza del 13-01-2009), il quale ha stabilito "*In tema di risarcimento del danno da diffamazione giornalistica, è*

possibile, al fine della quantificazione del danno subito, far riferimento alla rilevanza del discredito, alla posizione del soggetto leso e al numero di possibili lettori attinti dalla notizia, salvo poi fare applicazione di un moltiplicatore costituito da un valore base sulla base del prezzo del quotidiano".

Se si considera il dato acquisito da Wikipedia, secondo cui "*Al momento della sua uscita il quotidiano veniva distribuito con una tiratura di 150.000 copie*" e considerando il prezzo di € 1,20 a copia, la moltiplicazione dei due fattori conduce già alla cifra di € 180.000,00. Se si aggiunge poi che ogni copia può essere letta, in media da n. 4 lettori, e se si considera altresì l'effetto di moltiplicatore derivante dall'inserimento di articoli, per di più pubblicati in prevalenza in prima pagina, su rassegne stampa, informatiche o cartacee, veicolate anche attraverso media televisivi di ampio rilievo nazionale, il danno risarcibile assurge ad € 720.000,00, che appare equo alla luce degli elementi di fatto esposti *sub* § 4.3., ossia, per riassumere, avuto riguardo alla rilevanza del discredito (non solo in relazione all'argomento trattato, ma anche all'eco che ne è derivata), alla posizione del soggetto leso e al numero di possibile lettori attinti dalla "notizia".

4.5. La condanna risarcitoria, la cui determinazione nel *quantum* si è appena illustrata, dovrà essere posta a carico di tutti i convenuti in solido.

4.5.1. Infatti, e per quel che concerne i rapporti tra i singoli giornalisti, la Società editrice del giornale ed il direttore responsabile, l'accertamento della illiceità delle pubblicazioni oggetto di causa costituisce premessa all'affermazione della responsabilità risarcitoria, appunto in solido, della Società e del Direttore Responsabile, ai quali l'attore reputa, allo stato, opportuno circoscrivere la domanda risarcitoria, con ogni più ampia riserva.

In particolare, per quel che qui rileva, la casa editrice sarà chiamata a rispondere per il fatto illecito commesso dagli autori degli articoli *ex* art. 2049 c.c. e/o *ex* art. 11 L. n. 47/48; mentre il direttore è responsabile *ex* art. 57 c.p.

Risulta invero ad avviso dell'attore evidente che il complesso degli articoli pubblicati sia il frutto di una consapevole iniziativa redazionale, se non addirittura editoriale, intesa ad aggredire illecitamente la personalità morale dell'autore e che, in ogni caso, il gioco di rimandi interni e di citazioni reciproche che i singoli pezzi giornalistici oggetto di causa operano, l'uno con l'altro, a fronte della unitarietà, oltre che della gravità, dell'offesa alla personalità morale dell'attore, integri in pieno la fattispecie dell'art. 2055 c.c.: con la conseguenza che, dell'unico fatto dannoso, imputabile a più persone – i convenuti – questi debbono essere chiamati a rispondere in solido, sul versante dei rapporti con l'attore.

4.5.3. Resta poi ferma la responsabilità de convenuti, Direttore responsabile e Società editrice, anche per la scelta dei titoli, in quanto

assunta in sede redazionale: si tratta, anche in questo caso, di singole condotte, o frammenti di condotta, che concorrono a configurare un unico fatto dannoso, del quale, dunque i convenuti debbono rispondere in solido.

4.5.4. La funzione sanzionatoria (della condotta colpevole del soggetto responsabile) e satisfattiva (la soddisfazione del senso di giustizia della vittima, ingiustamente offeso) della condanna risarcitoria per danno non patrimoniale rende sicuramente ammissibile, e particolarmente coerente alla realizzazione di tali finalità, la devoluzione della somma, il cui pagamento sarà posto a carico dei convenuti, a finalità benefiche.

4.5.5. Quale specifica modalità riparatoria della lesione della personalità morale dell'attore, quest'ultimo chiede, infine, che l'emananda sentenza di condanna sia pubblicata per estratto, a spese dei convenuti, con modalità grafiche identiche a quelle con cui è pubblicato il c.d. colophon del quotidiano, su Il Fatto Quotidiano nonché su altri due quotidiani a tiratura nazionale, questi ultimi a scelta dell'attore, e sia altresì pubblicata, alla stregua del testo novellato dell'art. 120 c.p.c., sul sito internet del medesimo quotidiano, con obbligo di mantenere la pubblicazione attiva per un periodo di almeno sessanta giorni dopo l'emanazione della sentenza.

* * *

Tutto ciò premesso, **l'avv. Sen Renato Giuseppe Schifani**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

CITA

- il dott. **Antonio PADELLARO,** domiciliato c/o la sede de "Il Fatto Quotidiano" in Roma, Via Orazio, 10, nonché residente in Roma, Viale dell'Esperanto, 27;
- nonché l'**Editoriale Il Fatto S.p.A.,** (P. Iva 12962340159), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Roma, Via Orazio, 10;

a comparire avanti il Tribunale Civile di Roma, Giudice designando, all'udienza del **4 ottobre 2010**, ore di rito, invitandoli a costituirsi presso la Cancelleria del predetto Tribunale nel termine di giorni 20 (venti) prima della data dell'udienza sopra indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, per i titoli ulteriormente specificati in narrativa, per aver violato il diritto all'onore e alla reputazione del Presidente del Senato, avv. Renato Giuseppe Schifani e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno

non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza della pubblicazione sul quotidiano "Il Fatto Quotidiano" degli articoli e della vignetta specificamente indicati in narrativa, in misura pari ad € 720.000,00 o altra, anche superiore, da accertarsi in corso di giudizio, ovvero anche in via equitativa e tenendo conto della natura di reato del fatto, con rivalutazione ed interessi (dichiarando fin d'ora l'attore il proprio intendimento di devolvere in beneficienza l'importo che sarà riconosciuto con la sentenza di condanna); voglia disporre che l'emananda sentenza di condanna sia pubblicata per estratto, a spese dei convenuti, con modalità grafiche identiche a quelle con cui è pubblicato il c.d. colophon del quotidiano, su Il Fatto Quotidiano nonché su altri due quotidiani a tiratura nazionale, questi ultimi a scelta dell'attore, e sia altresì pubblicata, alla stregua del testo novellato dell'art. 120 c.p.c., sul sito internet del medesimo quotidiano, con obbligo di mantenere la pubblicazione attiva per un periodo di almeno sessanta giorni dopo l'emanazione della sentenza.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.

In via istruttoria, si riserva l'articolazione dei mezzi di prova alle memorie *ex* art. 183, 6 co., c.p.c.

Si producono:

1. Attestazione rilasciata dal Comune di Palermo in data 30.05.2008, dea cui si evince che l'avv. Renato Schifani *"fu nominato componente della Commissione Urbanistica Comunale"* del predetto Comune per due anni;

2. Provvedimento del Sindaco del Comune di Lercata Friddi n. 10 del 17.05.1994;
3. n. 5 articoli pubblicati su "Il Fatto Quotidiano" tra il 20 novembre 2009 e il 14 gennaio 2010. E in particolare, gli articoli: "SCHIFANI E LA CASA DELLA MAFIA", a firma di Marco Lillo in data 20.11.2009; "SCHIFANI E LA MAFIA, IL PALAZZO TACE", a firma di Furio Colombo, in data 21.11.2009; "DIALOGO DI CONDOMINIO", a firma di Marco Travaglio del 21.11.2009; "LA POLITICA DIFENDE SCHIFANI – IL REGISTA DEL PADRINO: SI DIMETTA", di Beatrice Borromeo del 21.11.2009 "PADRINI E CONDOMINI", a firma di Peter Gomez e Marco Lillo del 1.12.2009; e "MINORITY RIPORT" del 14.01.2010;
4. Vignetta pubblicata sul "Il Fatto Quotidiano" il 22.1..2009;
5. Lettera prof. avv. Claudio Scognamiglio in data 27 novembre 2009;
6. Lettera di Rita Borsellino pubblicata su "Il Fatto Quotidiano" del 4.12.2009;
7. Voce Wilkipedia relativo al quotidiano "Il Fatto Quotidiano".
8. Colophon del quotidiano "Il Fatto Quotidiano";

Si dichiara che il valore della causa è superiore a € 520.000 e che, pertanto, l'importo del contributo unificato è pari a € 1.100,00.

Roma, 26 aprile 2010.

Prof. Avv. Claudio Scognamiglio

PROCURA AD LITEM

Io sottoscritto, Avv. Renato Schifani, delego a rappresentarmi e difendermi, in ogni stato e grado del presente giudizio, il prof. avv. Claudio Scognamiglio, conferendogli ogni potere di legge, dichiarando altresì di aver ricevuto ampia informativa in merito al procedimento di mediazione di cui all'art. 5 del D.lgs. 4.03.2010 n. 28. Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/03, di prestare consenso al trattamento dei miei dati personali da parte dello studio legale del prof. avv. Claudio Scognamiglio, finalizzato all'esecuzione del presente mandato.

Eleggo domicilio presso il suo studio, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 326.

È autentica

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del prof. avv. Claudio Scognamiglio, quale difensore in giudizio del sen. avv. Renato Giuseppe Schifani, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Roma ho, ad ogni effetto di legge, notificato copia una per ciascuno conforme all'originale dell'antescritto atto di citazione a:

- dott. **Antonio PADELLARO,** domiciliato c/o la sede de "Il Fatto Quotidiano" in Roma, Via Orazio, 10 ed ivi a mani di:

- dott. **Antonio PADELLARO,** residente in Roma, Viale dell'Esperanto, 27 ed ivi a mani di:

- **Editoriale Il Fatto S.p.A.,** in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede legale in Roma, Via Orazio, 10 ed ivi a mani di: